

Pubblicato il 28/06/2023

N. 05003/2023 REG.PROV.PRES.
N. 04437/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4437 del 2023, proposto da Tekim S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Beniamino Maria Valenti, Lucia Frattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenia Salsotto in Torino, corso

Regina Margherita, 174;

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente dei Rapporti Fra Stato Regioni e Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, Azienda Sanitaria Ospedaliera Ss. Antonio e Biagio e C. Arrigo, Azienda Ospedaliero - Universitaria Città' della Salute e della Scienza di Torino, Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carita', Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga, Asl al - Azienda Sanitaria Locale Al, Azienda Sanitaria Locale di Asti - Asl At, Azienda Sanitaria Locale di Biella, Asl - Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino", Asl Cn 1, Asl Cn 2, Asl No, Asl To 3, Asl To 4, Asl To 5, Asl Vc, Asl Vco, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Medtronic Italia S.p.A., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Sanità e Welfare 2426/2022 del 14 dicembre 2022, protocollo n. 2426/A1400A/2022;

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e artt. 15 e 16 della legge regionale 14/2014,

pubblicato in data 24 novembre 2022 sul sito istituzionale e sul B.U.
n. 47 S4;

deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale
dell'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI
TORINO;

deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale
AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE DI
CUNEO;

deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E
BIAGIO E C. ARRIGO;

deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTÀ
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO;

deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale
dell'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ;

deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale
dell'AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO;

deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale
dell'Azienda Sanitaria Locale Alessandria – ASL AL;

deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale
dell'Azienda Sanitaria Locale ASTI – ASL AT;

deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale
dell'Azienda Sanitaria Locale BIELLA – ASL BI;

deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino - ASL Città di Torino;
deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1 - ASL CN1;
deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale Cuneo 2 - ASL CN2;
deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale Novara- ASL NO;
deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;
deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;
deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;
deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale Vercelli - ASL VC;
deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle amministrazioni intimat;

Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale

profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento -;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti;

Considerato che, in ragione del numero degli stessi, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti - provvedendo, come richiesto, in via monocratica, al fine di abbreviare i tempi del giudizio - ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”, di identificare/rintracciare i nominativi degli stessi;

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà a illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con

qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile” e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., “il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr., da ultimo, decreti presidenziali del Consiglio di Stato nn. 794 e 6418 del 2021), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”;

Ritenuto, perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono

tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la

pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove
- nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del

presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti con i pubblici proclami, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 20 giugno 2023.

**Il Presidente
Maria Cristina
Quiligotti**

IL SEGRETARIO

Ai sensi di legge, io sottoscritto Avv. Andrea Beniamino Maria Valenti

ATTESTO

che la suesesa copia informatica dell'ordinanza presidenziale è conforme all'originale informatico dell'ordinanza presidenziale Tar Lazio - Roma - Sez. III quater - n. 5003/2023 da cui è estratta, presente dal fascicolo telematico del giudizio R.G. 4437/2023.